

N. 2525

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **CARUSO Antonino, BATTAGLIA,
BUCCIERO, PELLICINI e VALENTINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1997

Modifica dell’articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, in materia di istituti fallimentari

ONOREVOLI SENATORI. - È da più parti auspicata una radicale rivisitazione degli istituti fallimentari poichè l'impianto normativo originario, risalente al 1942, segna in tutta evidenza il passo con riferimento alle nuove realtà succedentesi sia nel campo dell'impresa, sia nei settori del diritto tesi a garantirne la disciplina.

Non sfugge dunque una tale esigenza, come tuttavia nemmeno sfugge la difficoltà insita nel porre mano ad una generale riforma del sistema concorsuale, con obiettivo - beninteso - di pervenire ad una soluzione che sia ragionata, complessiva ed armonica delle varie questioni che si pongono.

La presente proposta nulla ha a che vedere con un tale generale obiettivo e trae invece spunto da una proposizione del tutto diversa, come peraltro è manifesto per il fatto che essa riguarda un solo articolo dei duecentosessantasei di cui è composto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La proposta concerne dunque una diversa formulazione del solo articolo 71 e può, in un certo senso, essere considerata come un'interpretazione autentica del medesimo.

La pratica quotidiana indica infatti che mentre alcuni giudici ritengono che già la formulazione vigente della norma è tale da

far ritenere che l'ammissione al passivo di quanto restituito a seguito di revoca debba avvenire senza formalità e senza specifica istanza dell'avente diritto, altri viceversa ritengono che il soggetto sottoposto alla revoca debba farsi altresì carico di una istanza, il più delle volte tardiva ai sensi dell'articolo 101 del citato regio decreto, e conseguentemente dei relativi oneri che - comprendendo necessariamente in questo caso anche l'obbligatoria assistenza di un legale - sono onerosi.

Premesso che quello della revoca è uno degli istituti fallimentari oggi maggiormente sottoposti a critica anche per effetto di interpretazioni giurisprudenziali sempre più «audaci» e, in definitiva, di un utilizzo spesso ultroneo rispetto alle sue intrinseche finalità, è da considerare come il testo riformulato dall'articolo 71, così come proposto, dirige verso un obiettivo di equità sostanziale, rendendo esenti da oneri quanti abbiano - per il solo fatto della restituzione (spontanea o coatta) di quanto sottoposto a revoca - di fatto comunque già sottoposto ad un vaglio giudiziale la sussistenza (*per an et quantum debeatur*) di un proprio diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - (*Effetti della revocazione*). - Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito in tutto o in parte somme ricevute dal fallito è ammesso al passivo fallimentare per importo corrispondente a quello restituito.

L'ammissione al passivo è disposta con decreto che il giudice delegato pronuncia all'atto in cui riceve notizia da parte del curatore dell'avvenuta restituzione».

